

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

DISCIPLINARE DI GARA

LOTTO I: Assistenza sanitaria integrativa favore degli iscritti al Fondo di previdenza
per il personale dell’Assemblea regionale siciliana

DISCIPLINARE DI GARA

A. INFORMAZIONI GENERALI

Il Fondo di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana (di seguito denominato anche "Fondo di previdenza" o "Fondo") ha deliberato di autorizzare lo svolgimento di una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei propri iscritti, nonché dei componenti dei nuclei familiari fiscalmente a carico e non, come da condizioni previste nel Capitolato.

A.1 Responsabile Unico del Progetto

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è il dott. Rosario Miccichè.

A.2 Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma certificata <https://ars.acquistitelematici.it> e in formato elettronico sul sito web dell'ARS www.ars.sicilia.it.

A.3 Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 10 dicembre 2025 tramite l'apposita piattaforma.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico sul sito web dell'ARS e sulla apposita piattaforma certificata entro i termini di legge.

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

B. OGGETTO

B.1 Prestazioni

La presente procedura è volta all'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa in favore degli iscritti al Fondo e dei componenti dei nuclei familiari fiscalmente a carico e non, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, nonché delle soluzioni migliorative offerte dal concorrente in sede di gara.

Ai fini della valutazione degli elementi di fatto sottostanti alla formulazione dell'offerta, si evidenzia che, alla data di pubblicazione del bando, il numero degli iscritti al Fondo è il seguente: 186, di cui:

Classi di età	Donne	Uomini	Totale per classi
20 – 30	8	9	17
31 – 40	16	17	33
41 – 50	25	23	48
51 – 60	35	38	73
61 – 70	5	10	15
Totali	89	97	186

Il numero degli iscritti, come sopra dettagliato, può variare, in aumento, a seguito di future assunzioni ovvero, in diminuzione, in virtù di cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente cessazione dell'iscrizione al Fondo. È prevista, altresì, la possibilità per il personale in quiescenza di chiedere l'iscrizione al Fondo al fine di fruire dell'assistenza sanitaria integrativa.

È prevista, altresì, la possibilità per l'iscritto al Fondo di richiedere l'attivazione della copertura per il coniuge o convivente "more uxorio" o per il soggetto civilmente unito, anche se non fiscalmente a carico, e/o per ulteriori familiari fiscalmente a carico.

È prevista, inoltre, la possibilità con oneri interamente a proprio carico per gli ex dipendenti e titolari di pensioni dirette e di reversibilità, ai fini del godimento dell'assistenza sanitaria integrativa, di chiedere l'iscrizione

al Fondo al fine di fruire dell'assistenza sanitaria integrativa, fermo restando il limite d'età previsto nel Capitolato. Tale facoltà sinora è stata esercitata da 20 pensionati, 13 dei quali con estensione anche a uno o più familiari.

Alla fine di ogni semestre di validità della polizza, il Fondo comunica, in ogni caso, la consistenza aggiornata degli iscritti.

B.2 Durata del contratto

Il Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi.

È espressamente esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

B.2.1 Proroga annuale

È facoltà di questa Amministrazione richiedere espressamente, secondo le tempistiche previste nel Capitolato, la prosecuzione del presente Contratto per ulteriori 12 mesi e l'aggiudicatario in tal caso è tenuto a proseguire nell'appalto agli stessi patti e condizioni contenuti nella polizza e nel Capitolato speciale per il relativo lotto fermo restando quanto disposto nel Capitolato agli articoli 23 e 34.

B.2.2 Proroga tecnica

È espressamente prevista per il Fondo la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., una proroga tecnica della durata massima di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo operatore, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del Contratto.

B.3 Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto è stimato in € 1.400.000/00, oltre oneri fiscali.

Ai fini del calcolo del valore dell'appalto si è tenuto conto del numero degli iscritti al Fondo (sottraendo i dipendenti, ossia al momento attuale 5, che hanno chiesto l'esclusione), dell'importo del costo annuale della copertura a base d'asta e del numero di anni di durata dell'appalto, incluso il caso di proroga espressa, aggiungendo a tale prodotto un importo presuntivo relativo all'estensione della copertura assicurativa ai familiari, che, essendo rimesso alla discrezionalità degli iscritti, è preventivabile soltanto in via presuntiva sulla base dei dati registrati nel regime della polizza sanitaria precedentemente stipulata, nonché relativo all'estensione ai pensionati, fermo restando il limite d'età.

B.4 Costi per rischi da interferenza (dvri)

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.

B.5 Soggetti ammessi alla gara

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'art. 1, co. 1, lett. l) dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 nonché all'art. 65, co. 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 36/2023 ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Si precisa che gli operatori economici, incluse le Compagnie di Assicurazione, sono ammessi a partecipare in forma associata con un Fondo sanitario integrativo ovvero con enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale (i quali assumeranno il ruolo di mandatario), ovvero con le modalità previste dall'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nella qualità di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici.

B.5.1 Le compagnie di assicurazione

Nel caso di partecipazione di una Compagnia di Assicurazione in forma singola, le prestazioni dovranno, comunque, essere rese attraverso una Cassa di Assistenza, iscritta all'anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 27/10/2009 (c.d. Decreto Sacconi), la cui disponibilità dovrà essere

garantita per l'intera durata contrattuale. L'Indicazione della Cassa, con l'impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dall'Assicurazione in sede di offerta.

Nel caso in cui dovesse essere prescelta quale forma di partecipazione il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito tecnico-organizzativo potrà essere posseduto dall'RTI.

Nel caso di RTI tra una Cassa e una Compagnia di Assicurazione, si evidenzia che i contributi non sono cumulabili con i premi e, pertanto, il relativo requisito economico-finanziario del presente Disciplinare dovrà essere posseduto dai soggetti secondo il principio di corrispondenza, ovvero in base alla quota di esecuzione delle attività da svolgere.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

In caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria (delegataria) dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici non inferiore al 50%. In deroga all'art. 1911 le Compagnie di Assicurazioni rispondono in solido nei confronti del Contraente.

I Fondi Sanitari (Enti, Casse e Società di mutuo soccorso) aventi esclusivamente finalità assistenziali sono ammessi a partecipare in forma associata con Compagnie di Assicurazione (che assumeranno il ruolo di mandanti), ovvero con le modalità previste dall'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nella qualità di imprese principali o ancora come imprese subappaltanti.

B.5.2 Consorzi

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi anche semplicemente indicato come "codice" o "codice dei contratti") che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

B.5.3 Casse di assistenza, fondi sanitari, enti, società di mutuo soccorso

Le prestazioni potranno essere erogate da parte di una Cassa di Assistenza, Fondo Sanitario, Ente, o Società di mutuo soccorso (da qui in poi anche solo "Fondo" o "Cassa" o "Cassa di Assistenza" o "Mutua") avente finalità assistenziali ex art. 51, co. 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 e operante negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della salute del 31.03.2008, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, iscritto per l'anno 2019, all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitato a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito negli atti della presente gara, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.

In tali casi, la Cassa di Assistenza, oltre a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, dovrà garantire la copertura sanitaria delle prestazioni che le verranno affidate.

La compagnia di Assicurazione garante delle prestazioni dovrà avere i requisiti di cui alla sezione F del presente Disciplinare. La Cassa di Assistenza in sede di offerta dovrà presentare le dichiarazioni rese dalla Compagnia di Assicurazione relativa ai predetti requisiti.

L'indicazione della Compagnia di Assicurazione, con l'impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dalla Cassa in sede di offerta.

B.5.4. Coassicurazione

È ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c. garantendo la sottoscrizione del 100% dei rischi. Le quote di riparto, la denominazione e la P.IVA, dovranno essere indicate nel documento allegato alla copertura, fermo restando, in deroga all'art. 1911 del c.c., la responsabilità solidale di tutte le imprese in coassicurazione nei confronti del Contraente e dell'Assistito per le obbligazioni assunte con la stipula della Copertura. La volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico che partecipa in Coassicurazione/R.T.I. /Consorzio ordinario dovrà dichiarare la quota di rischio che assumerà e/o la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana dovranno essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dei previgenti T.U. approvato con d.P.R. 13/2/1959, n. 449 e ss.mm.ii. e del d.lgs. n. 175/1995 ovvero dall'ISVAP ai sensi del vigente d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii. (ovvero dall'IVASS da quando subentrato, ai sensi del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e della successiva legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate).

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione Europea, che esercitano l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, potranno partecipare alla presente gara ove abbiano adempiuto agli oneri di comunicazione previsti dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati.

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, che esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento, potranno partecipare alla presente gara solo se siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 209/2005 (ovvero dall'IVASS da quando subentrato, ai sensi del d.l. n. 6 luglio 2012, n.95 e della successiva legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, all'ISVAP nelle funzioni già ad esso affidate) e ss.mm.ii. e degli ulteriori requisiti ivi indicati;

I Fondi Sanitari (Enti, Casse e Società di mutuo soccorso) aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. n. 917/1986 e operanti negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 D.M. 31.03.2008 come modificato dall'art. 1 D.M. lavoro 27.10.09, dovranno essere regolarmente iscritti all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.09, nonché dovranno aver destinato alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute 31.3.2008, come modificato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 27.10.2009, risorse per una quota non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri Assistiti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

C. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire mediante l'apposita piattaforma certificata entro il termine perentorio indicato nel Bando.

La presentazione tempestiva dell'offerta e della documentazione restano ad esclusivo rischio del proponente.

L'offerta si deve comporre necessariamente delle seguenti parti: "Busta documentazione amministrativa", "Busta documentazione offerta tecnica" e "Busta documentazione offerta economica" contenente l'offerta economica.

A) Nella "**Busta documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione alla gara**; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta in forma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta, in forma digitale, anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura;
- 2) **DGUE**, come da modulo predisposto dall'Amministrazione;
- 3) **Dichiarazione**, resa dal legale rappresentante dell'impresa, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento valido di riconoscimento, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in cui sia indicata ragione sociale, Partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, al quale l'Amministrazione può inviare tutte le comunicazioni relative al presente appalto, il numero e le generalità complete di tutti i rappresentanti legali, dalla quale risulti:
 - a) che nei confronti del titolare o direttore tecnico (per le imprese individuali), di socio o direttore tecnico (per le Società in nome collettivo), di soci accomandatari direttore tecnico (per le Società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

la direzione o la vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 del d.lgs. 86 settembre 2024 n. 141 e dall'articolo 452 quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

OPPURE

- il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero, il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero, è intervenuta la revoca della condanna medesima;
- b) che, nei confronti dei soggetti cessati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, dalle cariche enumerate nella lettera precedente, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati elencati nella lettera precedente, salvo che l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- c) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e non è stato segnalato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- d) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) che non si trova in stato di liquidazione giudiziale o fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra i quali sono ricompresi: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- g) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- h) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- i) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- j) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- k) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
- m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- n) che non si è trovato nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del codice medesimo, non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, co. 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- o) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- p) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'attività oggetto della presente gara ovvero, in caso di operatore economico non residente in Italia, in registri professionali o commerciali equivalenti, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- q) che, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando (2022, 2023 e 2024), ha realizzato un importo medio annuo, nella raccolta complessiva dei premi nel ramo malattia, non inferiore ad Euro 250.000,00, oltre oneri fiscali;
- r) che ha sottoscritto nell'ultimo triennio le seguenti polizze sanitarie integrative (indicare gli importi, le date e i destinatari delle polizze), di cui almeno uno con la previsione di un premio complessivo annuale non inferiore ad Euro 100.000,00, oltre oneri fiscali;
- s) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, che possano aver influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto,

sia sulla determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove verrà eseguito l'appalto;

- u) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
- v) di giudicare l'offerta pienamente remunerativa e tale da consentirne la formulazione;
- w) di impegnarsi ad eseguire l'appalto in argomento alle condizioni, clausole e modalità tutte di cui all'intera documentazione di gara;
- x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'intera documentazione di gara;
- y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione di consenso viene resa;
- z) di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

- 4) **Cauzione provvisoria** costituita con le modalità ed ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Si precisa che, in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, dovranno essere presentate due cauzioni provvisorie distinte;
- 5) **Impegno** di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario;
- 6) **Quietanza** di versamento del contributo Anac;

- B)** Nella “**busta documentazione offerta tecnica**” devono essere inseriti, in documenti separati sottoscritti dai soggetti indicati a proposito della sottoscrizione della busta “Documentazione amministrativa”, le considerazioni dell’offerente in ordine agli elementi di seguito elencati, fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime richieste nel Capitolato speciale d’appalto:

Lotto 1 - Assistenza Sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di Previdenza per il PERSONALE dell’ARS

N°	Criteri di valutazione	Proposta migliorativa offerta
1	Numero complessivo e diversificazione, per tutta la durata contrattuale, delle strutture sanitarie convenzionate , distinguendo, in particolare, quelle atte ai ricoveri e quelle non atte ai ricoveri	☐ Ponderazione 3
2	Numero complessivo e diversificazione, per tutta la durata contrattuale, dei medici specializzati convenzionati	☐ Ponderazione 3
3	Numero complessivo e diversificazione, per tutta la durata contrattuale, delle strutture sanitarie convenzionate e dei medici specializzati convenzionati presenti nel territorio della Regione siciliana	☐ Ponderazione 10
4	Numero complessivo, per tutta la durata contrattuale, dei convenzionamenti diretti con centri odontoiatrici nella Regione siciliana <i>*si intenda il numero di centri o studi odontoiatrici e non il numero di odontoiatri operanti all'interno dei centri</i>	☐ Ponderazione 4
5	Incremento tipologia e numero di prestazioni sanitarie previste in garanzia Essendo immaginabili diverse combinazioni di tipologie aggiuntive di prestazioni sanitarie ovvero di aumento delle quantità delle prestazioni già previste in capitolato, si procederà ad una valutazione complessiva delle soluzioni proposte (es. psicoterapia, visite in età pediatrica effettuate per il controllo di <i>routine</i> legato alla crescita)	☐ Ponderazione 10
6	Incremento di specifiche prestazioni previste in garanzia Seduta aggiuntiva gratuita di ablazione del tartaro per anno (articolo 15 del Capitolato); incremento della garanzia per lenti e occhiali (articolo 17 del Capitolato); incremento della garanzia per prestazioni aggiuntive di fisioterapia (articolo 12 del Capitolato) anche con estensione della tariffa convenzionata a carico dell’Assistito per le sedute successive al raggiungimento del massimale	☐ Ponderazione 6
7	Incremento dei massimali e delle soglie quantitative di operatività della garanzia Trattandosi di fattispecie diverse, si procederà ad una valutazione complessiva degli importi in aumento proposti	☐ Ponderazione 5

8	<i>Diminuzione delle soglie previste a titolo di franchigia, scoperto e minimo non indennizzabile</i> Trattandosi di fattispecie diverse, si procederà ad una valutazione complessiva degli importi in diminuzioni proposti	☐ Ponderazione 5
9	<i>Limite di età:</i> La copertura può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale della copertura secondo quanto previsto dal Capitolato <i>Opzione Migliorativa: innalzamento della soglia 75 anni di età del titolare.</i>	☐ Ponderazione 2
10	<i>Criteri di liquidazione:</i> Entro 30 giorni lavorativi dall’inserimento della richiesta di rimborso indiretto (opzione migliorativa) Riduzione delle tempistiche di liquidazione.	☐ Ponderazione 2
11	<i>Tempi di presa in carico delle dirette:</i> Tempo di presa in carico 5 giorni (opzione migliorativa) Riduzione delle tempistiche di presa in carico.	☐ Ponderazione 2
12	<i>Oggetto della copertura – Pacchetto prevenzione</i> Previsione di uno o più pacchetti di prestazioni finalizzate alla prevenzione inclusi esami strumentali (es. ECG, <i>ecodoppler</i>, ecc.): numero e tipologia delle prestazioni finalizzate alla prevenzione (es. esami ematici), visite specialistiche incluse nel pacchetto; gratuità dei pacchetti prevenzione messi a disposizione degli assistiti (es. cure termali prescritte dal medico curante); inclusione della presente garanzia nel costo della copertura.	☐ Ponderazione 12
13	<i>LTC</i> La Società procede al rimborso, per un massimo di 36 mesi, delle spese mediche sostenute dall'Assistito a seguito di non autosufficienza accaduta e accertata in vigenza di contratto con un massimale annuo di € 500,00.	☐ Ponderazione 1
14	<i>Estensione tariffario convenzionato</i> Estensione in tutto o in parte del tariffario convenzionato tra la Compagnia e la rete <i>Network</i> per prestazioni ulteriori per numero o tipologia rispetto a quelle incluse nel Capitolato.	☐ Ponderazione 2
15	<i>Proposta di soluzioni migliorative ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto dei precedenti criteri di valutazione</i> Proposte consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo in prestazioni aggiuntive e miglioramenti quali: miglioramento servizio centrale operativa, <i>second opinion</i>, trasporto della salma nel territorio nazionale, invio farmaci a domicilio, riduzione delle tempistiche di invio reportistica sinistri, riduzione del costo della copertura relativo al nucleo familiare (coniuge e figli), eventuale pacchetto famiglia, ecc...	☐ Ponderazione 3

Salvo dove diversamente specificato, per “giorni” si intendono giorni lavorativi.

In ordine a quanto derivante dalle prestazioni contemplate tra le ponderazioni, si precisa che gli elenchi presentati nella Busta “B” Scheda di offerta tecnica, relativi alle varianti soggette a ponderazione formano parte integrante del **piano sanitario** unitamente al capitolato speciale d’appalto.

Ai fini dell'attribuzione a ciascuna offerta del punteggio complessivo, occorrerà calcolare, per ciascun criterio come sopra individuato, un coefficiente (da 0 a 1), da moltiplicare alla ponderazione individuata per ogni criterio e procedere poi a sommare i prodotti così ottenuti.

La determinazione del coefficiente, per ciascuno degli elementi sopra menzionati, avverrà mediante un "confronto a coppie", sulla base del quale si assegnerà alle offerte messe a confronto un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie), nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5= preferenza grande;

6= preferenza massima.

Mettendo a confronto tutte le offerte tra di loro, applicando la sopra citata scala semantica, ciascun offerente otterrà un determinato punteggio in relazione a ciascun criterio di valutazione; sarà, pertanto, possibile attribuire il coefficiente con il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente formula:

$\text{Coefficiente} = \text{Punteggio ottenuto} / \text{Punteggio massimo}$.

Il confronto a coppie sarà svolto da ciascun commissario ed alla determinazione del coefficiente, mediante la sopra descritta formula, si procederà, per ciascun criterio, sulla base della somma complessiva dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e deve essere priva di qualunque indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

C) Nella busta Offerta economica deve essere inserita l'offerta, sottoscritta sulla base delle stesse indicazioni prescritte per le altre buste, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicare sui seguenti premi annuali a base di gara:

- Euro 1.500,00, oltre oneri fiscali, per iscritto;
- Euro 1.000,00, oltre oneri fiscali, per il coniuge o convivente *more uxorio* o soggetto unito civilmente, anche non fiscalmente a carico;
- Euro 800,00, oltre oneri fiscali, per ciascuno degli altri familiari purché fiscalmente a carico.

Nell'ambito dell'offerta economica devono, altresì, essere specificati gli oneri di sicurezza interni ed i costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Trascorso il termine perentorio stabilito nel bando di gara, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Nel caso in cui un'impresa faccia pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, è considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

Quando in una offerta vi è discordanza fra l'offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Gli offerenti restano vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

D. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sulla base delle valutazioni espresse da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale (derivante dalla somma tra il punteggio dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica) più alto.

Per l'**offerta tecnica** sarà possibile attribuire un punteggio massimo di **70**, mediante somma dei prodotti scaturenti, per ciascun criterio, dalla moltiplicazione del coefficiente, attribuito secondo quanto sopra indicato, per la ponderazione quantificata per ciascun criterio.

Per l'**offerta economica** sarà possibile attribuire un punteggio massimo di **30**, mediante moltiplicazione del coefficiente ottenuto con il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente formula: $\text{Coefficiente} = \text{Ribasso offerto} / \text{Ribasso massimo}$, per la ponderazione medesima.

In caso di migliori offerte uguali tra loro si procede ad aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 77 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Ai fini di verifica delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Fondo si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione della stessa qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per l'Amministrazione, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

E. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le offerte presentate dai concorrenti vengono esaminate da una Commissione costituita ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana.

Nella prima seduta pubblica la Commissione:

- a) verifica la correttezza dei plichi e la tempestività della loro consegna;
- b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute procede all'apertura dei plichi e verifica la presenza all'interno di ciascuna di esse di n. 3 buste contrassegnate secondo quanto stabilito dal presente disciplinare;
- c) procede all'apertura della busta **"A - Documentazione"** di tutti i Concorrenti ammessi verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti e ammette alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale;
- d) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sempre in seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre la busta **"B – Offerta tecnica"** al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti previsti nel presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi formulati e procede alla verifica delle eventuali offerte anomale; in esito alle suddette operazioni viene redatta la graduatoria di merito finale e si formalizza la proposta di aggiudicazione.

In ciascun momento della procedura la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data e/o l'orario di svolgimento senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrativi degli atti di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, che avverrà attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

I requisiti di ordine generale possono essere comprovati attraverso i mezzi e i rapporti di prova e le certificazioni delle qualità con le modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

I requisiti di carattere economico e finanziario sono comprovati attraverso i seguenti mezzi:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico e resi disponibili attraverso il FVOE;
- una dichiarazione concernente la raccolta complessiva dei premi nel "Ramo malattia" di importo medio annuo nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando non inferiore ad € 250.000,00, oltre oneri fiscali.

I requisiti di carattere tecnico e professionale sono comprovati attraverso:

- un elenco di almeno 3 polizze sanitarie integrative (indicando gli importi, le date e i destinatari delle polizze) in favore di enti pubblici o società private, sottoscritte nel triennio antecedente alla pubblicazione del Bando, di cui almeno una con la previsione di un premio complessivo annuale non inferiore ad € 100.000,00, oltre oneri fiscali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa antimafia vigente.

F. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché dei requisiti indicati nel Bando e degli ulteriori requisiti indicati nella presente sezione F.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

F.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

F.2 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

G. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione comunica entro cinque giorni dall'espletamento della gara l'esito della stessa all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria, nonché a tutti i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In pendenza dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, l'Impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.

Se l'Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, o non dimostri, a richiesta dell'Amministrazione, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, non si dà luogo all'affidamento dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione che interverrà negli assetti societari.

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Amministrazione può disporre la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

H. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario dopo l'aggiudicazione deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

I. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tar Palermo.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

L. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale di appalto, si rinvia al Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana e al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.

M. ULTERIORI AVVERTENZE

L'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione della stessa qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per l'Amministrazione, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

I dati forniti dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa eurounitaria in materia di *privacy*.

Palermo, 20 novembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Rosario Micciché)